



Prot. in intestazione

Agli Atti
All'Albo on line
Al Sito-Sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi di Concorso

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, codice fiscale n. 80011260264, con sede a Treviso - Viale Europa, 32, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico Mario Dalle Carbonare, di seguito indicato come "liceo"

E

la Dott.ssa Raganato Corinna, in qualità di Esperto esterno Agrotecnico e agroecologo, di seguito indicato come "collaboratore",

- Visto** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista** la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.l. n.129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Visto** che tra le voci individuate dal DPR n. 207/2010 (beni e servizi acquisibili in economia), figurano le prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
- Visto** il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento dell'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/01/25 delibera n. 110/2025;
- Visto** il D.lgs. n.81/08 Testo Unico" di salute e sicurezza sul lavoro;
- Visto** il Programma annuale per l'esercizio 2025 delibera n.113 del 27.01.2025;
- Visto** il piano triennale dell'offerta formativa delibera n. 102/2024 del 17.12.2024;
- Visto** che per lo svolgimento dei progetti sono necessarie delle prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica;
- Visto** la richiesta d'attribuzione dell'incarico avanzata dal docente Zanata Michele referente per il Progetto Parco delle Biodiversità, prot. n.16693 del 17.10.2025;
- Considerato** che il conferimento dell'incarico è diretto all'attuazione di un'attività di formazione e di assistenza tecnica alle coltivazioni orticole presso l'Orto Botanico Conservativo "Carlo Spegazzini" via P. de Coubertin a Treviso, di cui il Liceo Scientifico "da Vinci" è gestore su delega del Comune di Treviso (Convenzione prot. n. 8113 del 09.05.2024).

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Vista la determina d'autorizzazione all'attribuzione dell'incarico prot. 16989 del 22.10.2025;
Appurato che la Dott.ssa Raganato, per le competenze accertate, è in grado di fornire il servizio richiesto dal Liceo;

SI CONVIENE E SI STIPULA

la presente scrittura privata di cui le premesse costituiscono parte integrante.

➤ **Art. 1 - Definizione del rapporto**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
2. Il collaboratore a tal fine, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti per poter svolgere le attività richieste nel presente contratto così come indicato nei documenti allegati alla domanda presentata per la partecipazione al presente bando.
3. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica

➤ **Art. 2: OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

1. L'incarico che si svolgerà nel periodo da Febbraio 2026 a Dicembre 2026 prevede:
 - indicazioni per la preparazione del terreno e la realizzazione delle aiuole;
 - visita alle coltivazioni esistenti e future ogni 15 giorni, nel periodo compreso tra febbraio 2026 e dicembre 2026 con indicazioni fitoiatriche, di raccolta, colturali;
 - indicazioni sulla gestione del metodo biologico-agroecologico della fertilità del terreno, delle malerbe, dell'irrigazione e degli organismi dannosi.
 - progettazione delle fertilizzazioni e degli avvicendamenti colturali;
 - formazione in campo rivolta ai volontari;
 - risposte a quesiti urgenti posti telefonicamente o via mail

➤ **ART. 3: CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

1. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto incaricato. L'incaricato deve garantire la stabilità e la continuità della sua prestazione professionale. In caso di assenza, determinata da giustificati e documentati motivi, che si protragga per oltre 10 giorni, l'istituzione scolastica concorderà con l'assegnatario del servizio le soluzioni più opportune per provvedere alla sostituzione del personale assente, che non dovrà comportare per la scuola oneri aggiuntivi e dovrà comunque rispondere ai criteri e ai requisiti richiesti al titolare della concessione. Ove tale sostituzione non si renda possibile si avrà immediata rescissione dal contratto, fatti salvi i diritti alla retribuzione per le prestazioni svolte, nel frattempo maturati dal collaboratore.

➤ **Art. 4 – Compenso**

1. Le parti convengono che, a fronte dell'esecuzione della prestazione così come stabilito all'art 3., è pattuito un corrispettivo onnicomprensivo: di complessivi € 2.080,00 (€ duemila/80)
2. Il suddetto importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata della collaborazione, salvo il caso in cui si verifichino aumenti o diminuzioni dei servizi richiesti, che saranno conteggiati e fatturati a consuntivo.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





3. Il compenso sarà corrisposto in due tranches, a Giugno 2026 e a Novembre 2026, entro 45 giorni dall'emissione della fattura elettronica o della notula di pagamento, previa effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente e presentazione di dichiarazione di avvenuta prestazione che rendiconti le ore effettivamente prestate.
4. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico, se non corredate da documentazione fiscale che le attesti.
6. L'incaricato si impegna a presentare dichiarazione di possesso del conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della L.136/210 e assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.
7. Il liceo non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza dell'amministrazione con mezzi idonei (via PEO o PEC).
8. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.

➤ **ART. 5: VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

1. Il funzionario delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'Avviso, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il funzionario competente può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

➤ **ART. 6: RESPONSABILITÀ**

1. L'Incaricato sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.
2. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall'Incaricato.
3. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall'Incaricato, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ristori, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall'Incaricato, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
5. L'Incaricato sarà altresì responsabile per il mancato completamento delle attività entro i termini di cui al precedente articolo 2, fatto salvo il caso in cui l'eventuale ritardo derivi da circostanza a lui non imputabile.

➤ **ART. 7: NON ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**

1. Il presente Contratto non impone all'Incaricato alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libero di svolgere altre attività professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.
2. L'Incaricato dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L'Incaricato dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Incarico, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione dell'Incarico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente

➤ **ART. 8: MOTIVI DI RECESSO**

1. Il liceo si riserva la facoltà di recedere motivatamente dalla presente scrittura, in qualsiasi momento, nel caso in cui vengano meno i requisiti essenziali che erano stati previsti per l'attribuzione dell'incarico e/o si verifica una situazione di incompatibilità allo svolgimento della prestazione. In tali ipotesi il soggetto incaricato non potrà vantare alcuna pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito, limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate ed in proporzione al servizio prestato rispetto a quello previsto.

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





2. La regolare conclusione del contratto è subordinata alla condizione risolutiva della verifica, da parte dell'istituzione scolastica, di tutti i requisiti previsti dalla legge per poter svolgere attività all'interno delle istituzioni scolastiche e indicati nelle dichiarazioni allegate alla scrittura privata tra le parti.
3. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza della collaborazione, solo al fine di evitare pregiudizio al liceo. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
4. Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza.

➤ **ART.9: SICUREZZA**

1. Le attività si devono svolgere nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza, in modo da garantire la l'incolumità degli utenti.
2. Il collaboratore è responsabile della sicurezza e dell'integrità di tutti gli oggetti che non sono di proprietà della scuola e che vengono adoperati per il regolare svolgimento dell'attività.
3. Il collaboratore è responsabile della sicurezza e dell'integrità dei luoghi, diversi dall'edificio scolastico, in cui svolge personalmente l'attività con gli alunni.

➤ **ART.10: ASSICURAZIONE**

1. Gli alunni risultano assicurati (responsabilità civile / infortuni / Tutela legale) con la polizza assicurativa stipulata da questo liceo con Pluriass S.r.l.
2. Si precisa che tale assicurazione non copre i danni derivanti da alcune attività che non rientrano nello svolgimento ordinario dell'attività didattica.

➤ **ART. 11: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Incaricato non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

➤ **ART. 12: MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO**

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

➤ **ART. 13: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'Incarico, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica Liceo Scientifico "*Leonardo da Vinci*", con sede in Treviso presso Viale Europa, n. 32, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it;
 - b) il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituzione scolastica Liceo Scientifico "*Leonardo da Vinci*" è stato individuato, con il contratto prot. 12795 del 06/09/22, nella società Gemini consult SRI, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpdp@legalmail.it;
 - c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell'Incarico;
 - d) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003;
 - e) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





- f) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- g) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- h) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- i) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - i. di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'Istituto scolastico è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Istituzione scolastica, società Gemini Consult SRL, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@legalmail.it;
 - ii. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
 - iii. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
3. L'Incaricato è consapevole che l'esecuzione dell'Incarico potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto scolastico o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Incaricato si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
4. L'Incaricato, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Incaricato dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'Incaricato si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo, e che l'Incaricato è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto scolastico da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.

➤ ART. 14: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività professionale da parte dell'Incaricato;
 - b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Incaricato;
 - c) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;
 - e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo all'Incaricato;
 - f) violazione da parte dell'Incaricato di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;





- g) violazione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Incaricato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
 3. Nei casi in cui l'Istituto dichiara di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

➤ **ART. 15 FORO COMPETENTE**

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Treviso, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

➤ **ART. 16 RINVIO**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia, nonché ai principi generali di cui al Regolamento (UE) 2021/241.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Collaboratore
Dott.ssa Corinna Raganato

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare



Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO